



*Ministero dell'Istruzione*  
*Ufficio Scolastico Regionale per le Marche*

Direzione Generale

**Ai Dirigenti Scolastici  
delle Scuole di ogni ordine e grado della Regione  
LORO INDIRIZZI PEO**

**Ai dirigenti delle scuole polo  
di ambito territoriale –DDG 1854 del 18-11-2019  
per la “formazione docenti neo assunti”  
LORO INDIRIZZI PEO**

**Ai dirigenti scuole capofila reti scolastiche  
di ambito territoriale DDG 1854 del 18-11- 2019  
LORO INDIRIZZI PEO**

e, p.c.

**ai Dirigenti degli Uffici III, IV, V, VI  
Ambiti Territoriali Ancona, Ascoli Piceno-Fermo  
Macerata, Pesaro Urbino  
LORO INDIRIZZI PEO**

**AI SITO WEB**

**Oggetto: Indicazioni operative: svolgimento del Comitato di Valutazione Art.59 comma 4 D.L. 73/2021. Periodo di formazione e prova per i docenti neoassunti e per i docenti che hanno ottenuto il passaggio di ruolo. m\_pi.AOODGPER.REGISTRO UFFICIALE.U.0030345.04-10-2021**

In riferimento al Decreto Ministeriale 242 del 30 luglio 2021 - Assunzioni da GPS finalizzate al ruolo (DL 73\_21, articolo 59 comma 4) e al Decreto Ministeriale n.310 del 27 ottobre 2021 “Attività formative, procedure, criteri di verifica degli standard professionali, modalità di verifica in itinere e finale inclusa l'osservazione sul campo, struttura del bilancio delle competenze e del portfolio professionale, nell'ambito del periodo di formazione e di prova ai sensi dell'articolo 59, comma 12 del decreto-legge 25 maggio 2021, n. 73 convertito, con modificazioni, dalla legge 23 luglio 2021, n. 106”, si comunica quanto segue.

Le operazioni di competenza dei Comitati di Valutazione, art.13 D.M. 310/2021, riguardanti i docenti neoassunti appartenenti al D.L. 73/20121 art.59 c.4, devono essere concluse **entro e non oltre il 10 giugno 2022, per poter garantire l'espletamento della prova disciplinare di cui all'articolo 6, comma 4, del predetto DM 242/2021.**

202203311033\_A4.1\_PN2122\_44 Art.59 c.4\_Comitati Valutazione\_Formazione Docenti Neo Assunti a.s. 2021-22\_Art.59 c.4 D.L. 73-2021

Documento firmato digitalmente ai sensi del c.d. Codice dell'Amministrazione Digitale e normativa connessa

Via XXV Aprile, 19, 60125 Ancona - Codice iPA: m\_pi

Pec: [drma@postacert.istruzione.it](mailto:drma@postacert.istruzione.it) – E-mail: [direzione-marche@istruzione.it](mailto:direzione-marche@istruzione.it)

Codice univoco per la fatturazione elettronica: YUSJ56 per la contabilità generale, DBOUR0 per quella ordinaria

Tel.: 071/22951– CF: 80007610423

Sito internet: [www.marche.istruzione.it](http://www.marche.istruzione.it)



*Ministero dell'Istruzione*  
*Ufficio Scolastico Regionale per le Marche*

Direzione Generale

- a) **In caso di giudizio favorevole sul periodo di formazione e di prova**, il dirigente scolastico emette provvedimento motivato di conferma in ruolo per il docente neoassunto e provvede a confermare i nominativi dei docenti neoassunti afferenti al D.L.73/2021 art.59 c.4 allo scrivente Ufficio mediante il modulo *on line*:  
<https://forms.office.com/r/Rx35yA5hzB> **entro e non oltre il 13 giugno 2022, ai fini dello svolgimento della prova finale**, secondo quanto previsto dal D.M. 242/2021, art. 6 “*Trasformazione del contratto a tempo determinato in contratto a tempo indeterminato*”. Sulla base degli elenchi degli ammessi alla prova disciplinare gli USB redigeranno il calendario dei colloqui, distinti per grado di scuola e tipologia di posto. **Il colloquio si conclude con un giudizio di idoneità o di non idoneità.** La mancata presentazione nel giorno, ora e sede stabiliti, senza giustificato motivo, comporta l'esclusione dalla procedura finalizzata all'immissione in ruolo. Decade altresì dalla procedura, a norma dell'articolo 6, comma 4, del predetto DM 242/2021, il candidato che non superi positivamente la prova disciplinare.
- b) **In caso di giudizio sfavorevole sul periodo di formazione e di prova**, il dirigente scolastico emette provvedimento motivato di ripetizione del periodo di formazione e di prova. Il provvedimento indicherà altresì gli elementi di criticità emersi ed individuerà le forme di supporto formativo e di verifica del conseguimento degli standard richiesti per la conferma in ruolo. Il provvedimento dovrà essere trasmesso alla Direzione Generale dell'Ufficio Scolastico regionale, all'indirizzo mail [direzione-marche@istruzione.it](mailto:direzione-marche@istruzione.it), **entro e non oltre il 13 giugno 2022.**

Per tutti gli aspetti qui non espressamente trattati, si rimanda alla lettura integrale del D.M. 310/2021 del 27 ottobre 2021, del D.M. 242 del 30 luglio 2021 e della nota [m\\_pi.AOODGPER.REGISTRO UFFICIALE.U.0030345.04-10-2021](#) (allegati alla presente).

**IL DIRETTORE GENERALE**  
*Marco Ugo Filisetti*

*Allegati:*

- [m\\_pi.AOODGPER.REGISTRO UFFICIALE.U.0030345.04-10-2021](#)
- *D.M. n. 310 del 27 ottobre 2021*
- *D.M. n. 242 del 30 luglio 2021*

Dirigente Tecnico: Rita Scocchera Referente del procedimento: Alessandra Di Emidio
---

202203311033\_A4.1\_PN2122\_44 Art.59 c.4\_Comitati Valutazione\_Formazione Docenti Neo Assunti a.s. 2021-22\_Art.59 c.4  
D.L. 73-2021

*Documento firmato digitalmente ai sensi del c.d. Codice dell'Amministrazione Digitale e normativa connessa*

Via XXV Aprile, 19, 60125 Ancona - Codice IPA: m\_pi

Pec: [drma@postacert.istruzione.it](mailto:drma@postacert.istruzione.it) – E-mail: [direzione-marche@istruzione.it](mailto:direzione-marche@istruzione.it)

Codice univoco per la fatturazione elettronica: YUSJ56 per la contabilità generale, DBOUR0 per quella ordinaria

Tel.: 071/22951– CF: 80007610423

Sito internet: [www.marche.istruzione.it](http://www.marche.istruzione.it)



*Ministero dell'Istruzione,  
Dipartimento per il sistema educativo di istruzione e di formazione  
Direzione generale per il personale scolastico – Ufficio VI  
Formazione del personale scolastico, formazione dei dirigenti scolastici e accreditamento enti*

Ai Direttori Generali degli  
Uffici Scolastici Regionali

**Oggetto:** periodo di formazione e prova per i docenti neoassunti e per i docenti che hanno ottenuto il passaggio di ruolo. Attività formative per l'a.s. 2021-2022.

L'immissione in ruolo di un consistente numero di docenti, che è avvenuto all'inizio dell'a.s. 2021-22, rappresenta un'importante opportunità per il nostro sistema educativo e un arricchimento complessivo in termini di risorse umane e professionali da impiegare nel tentativo di condurre la comunità educativa al di fuori dell'emergenza sanitaria dovuta alla pandemia da SARS-CoV-2. Affinché questo evento risponda alle aspettative è necessario accompagnarlo con significative iniziative di formazione e di supporto, che consentano di inserire pienamente i docenti neoassunti nella comunità professionale di prima assegnazione, offrendo loro il "senso" di una comunità che li sa accogliere e valorizzare. A tal fine è opportuno che il percorso di formazione e prova sia avviato tempestivamente, come del resto è avvenuto negli scorsi anni, anche in virtù di un modello formativo ormai consolidato e ben strutturato nelle sue diverse fasi.

### **1. Il consolidato modello di formazione per l'a.s. 2021-22**

A partire dal 2015-16 il modello di formazione per i docenti neoassunti ha subito un profondo cambiamento, in relazione a quanto previsto dal D.M. 850/2015. Il percorso è articolato nelle sue diverse fasi di incontri iniziali e finali, laboratori formativi, osservazione reciproca dell'attività didattica (peer to peer), attività sulla piattaforma on line. Determinante ai fini dell'anno di formazione e prova è il ruolo del docente tutor che affianca il docente neoassunto nel percorso del primo anno con compiti di supervisione professionale. Significative, inoltre, appaiono le attività che i neoassunti devono compiere sulla piattaforma INDIRE, come l'elaborazione di un proprio bilancio di competenze e la documentazione e riflessione sull'attività didattica che confluiscono nel portfolio professionale finale.

Queste motivazioni hanno suggerito di confermare anche per l'anno scolastico 2021-2022 le caratteristiche salienti del modello formativo, con alcune puntualizzazioni che possono ulteriormente qualificare l'esperienza formativa dei docenti neoassunti e facilitare l'azione organizzativa dell'amministrazione e delle scuole.

Viene confermata la durata del percorso, quantificato in 50 ore di impegno complessivo, considerando le attività formative sincrone (valorizzando una didattica di tipo laboratoriale), l'osservazione reciproca dell'attività didattica (da strutturare anche mediante apposita strumentazione operativa) e la rielaborazione professionale mediante gli strumenti presenti che saranno forniti da INDIRE nell'ambiente online.

Viene ripristinata la possibilità del *visiting* a scuole innovative che, laddove sperimentata, ha fornito risultati positivi e che prevede tuttavia la partecipazione di un contingente ridotto di docenti (su domanda) a scuole caratterizzate da un contesto professionale innovativo. Questa limitazione appare opportuna per



*Ministero dell' Istruzione,  
Dipartimento per il sistema educativo di istruzione e di formazione  
Direzione generale per il personale scolastico – Ufficio VI  
Formazione del personale scolastico, formazione dei dirigenti scolastici e accreditamento enti*

mantenere il carattere sperimentale che caratterizza questa metodologia formativa e per acquisire ulteriori elementi di valutazione anche in considerazione di una eventuale estensione ai docenti di ruolo già in servizio.

Infine, per l'organizzazione dei laboratori formativi vengono suggeriti alcuni temi prioritari, di seguito indicati, salvaguardando comunque la flessibilità delle metodologie e dei tempi. Per comodità di lettura si riporta di seguito la ripartizione del monte ore complessivo per le attività di formazione, secondo quanto stabilito dal DM 850/2015.

INCONTRI PROPEDEUTICI E DI RESTITUZIONE FINALE	6 ORE COMPLESSIVE
LABORATORI FORMATIVI/VISITE A SCUOLE INNOVATIVE	12 ORE
PEER TO PEER	12 ORE
FORMAZIONE ON LINE	20 ORE

## 2. Conferma del percorso formativo per i docenti neoassunti

### *a) Incontri iniziali e di restituzione finale*

È opportuno che gli incontri iniziali di carattere informativo e di stimolo culturale per i docenti neoassunti siano calendarizzati in ogni ambito territoriale a partire dal mese di ottobre 2021, anche prevedendo incontri specifici per gruppi differenziati. Durante questi incontri verranno fornite indicazioni sulle diverse fasi del percorso di formazione e saranno illustrati i materiali di supporto per la successiva gestione delle attività. Le informazioni dovranno aiutare i docenti a meglio inserirsi nelle dinamiche della vita professionale, pure con indicazioni di carattere operativo (ad esempio, l'utilità di accedere ai benefici del sistema previdenziale Espero). Sarebbe utile affiancare alle informazioni tecniche comunicazioni di sicuro valore culturale. Gli incontri potranno essere organizzati a diversa scala territoriale, secondo la programmazione stabilita dagli USR o dagli Uffici territoriali, d'intesa con le scuole polo (v. oltre).

Per quanto riguarda invece gli incontri di restituzione finale, si suggerisce di organizzare eventi di carattere professionale anche attraverso il coinvolgimento e le testimonianze dei diretti protagonisti degli eventi formativi (es. docenti partecipanti al *visiting* o a laboratori particolarmente coinvolgenti, tutor, dirigenti scolastici), oltre che esperti di sviluppo professionale e comunità professionale. Dovranno comunque essere adottate formule organizzative flessibili, in presenza, per evitare generiche e improduttive assemblee plenarie.

Il tempo da dedicare agli incontri iniziali e finali è pari a **6 ore complessive**.

### *b) Laboratori formativi*

La struttura dei laboratori formativi in presenza o online (incontri a piccoli gruppi, con la guida operativa di un tutor-formatore) implica complessivamente la fruizione di **12 ore di formazione**. Sulla base dei



*Ministero dell' Istruzione,  
Dipartimento per il sistema educativo di istruzione e di formazione  
Direzione generale per il personale scolastico – Ufficio VI  
Formazione del personale scolastico, formazione dei dirigenti scolastici e accreditamento enti*

contenuti offerti, del livello di approfondimento, della dimensione operativa, potranno essere adottate soluzioni differenziate, con durata variabile dei moduli (di 3 ore, di 6 ore o più). Per gli argomenti da affrontare si rimanda alle tematiche previste dall'art. 8 del D.M. 850/2015.

Durante questo anno scolastico appare comunque prioritario dedicare una specifica attenzione ai seguenti temi:

- iniziative e provvedimenti legati alla gestione delle istituzioni scolastiche in fase di emergenza pandemica;
- metodologie e tecnologie della didattica digitale e loro integrazione nel curriculum;
- competenze digitali dei docenti;
- inclusione sociale e dinamiche interculturali;
- gestione della classe e dinamiche relazionali, con particolare riferimento alla prevenzione dei fenomeni di violenza, bullismo e discriminazioni;
- competenze relazionali e competenze trasversali (*soft-skills e character skills*);
- bisogni educativi speciali;
- motivare gli studenti ad apprendere;
- innovazione della didattica delle discipline;
- insegnamento di educazione civica e sua integrazione nel curriculum;
- valutazione finale degli apprendimenti;
- percorsi per le Competenze Trasversali e l'Orientamento;
- educazione sostenibile e transizione ecologica, con particolare riferimento al Piano "Rigenerazione Scuola" presentato nel corso del 2020-2021.

Al fine di ampliare l'esperienza formativa collegabile ai laboratori, ulteriori materiali riferibili alle sopra citate priorità saranno resi disponibili durante l'anno attraverso l'ambiente *online* della Biblioteca dell'Innovazione di Indire, al fine di supportare la progettazione e la documentazione di attività didattiche collegate ai temi dei laboratori.

Peraltro, pare opportuno portare a conoscenza delle SS.LL. una serie di iniziative nazionali promosse dal Ministero dell'Istruzione (anche in collaborazione con altri Enti pubblici e di formazione, che possono fornire un giusto supporto nelle attività di formazione dei docenti neoassunti) tra le quali si citano:

- **Piattaforma eTwinning:** [www.etwinning.net](http://www.etwinning.net) - è annoverata tra gli strumenti che gli Stati possono adottare a sostegno delle azioni didattiche per lo sviluppo delle competenze chiave. Questa rappresenta, infatti, un'opportunità unica per il mondo della scuola, consentendo ai docenti di tutta Europa di confrontarsi, collaborare, sviluppare progetti e condividere idee in modo semplice e sicuro, sfruttando le potenzialità del web. L'obiettivo è quello di perfezionare l'offerta formativa dei sistemi scolastici europei attraverso l'internazionalizzazione e



*Ministero dell'Istruzione,  
Dipartimento per il sistema educativo di istruzione e di formazione  
Direzione generale per il personale scolastico – Ufficio VI  
Formazione del personale scolastico, formazione dei dirigenti scolastici e accreditamento enti*

l'innovazione dei modelli didattici e di apprendimento, favorendo lo sviluppo di una dimensione comunitaria.

- o **Piattaforma ELISA:** [www.piattaformaelisa.it](http://www.piattaformaelisa.it) – il Progetto ELISA nasce grazie a una collaborazione tra il MI – Direzione generale per lo studente e il Dipartimento di Formazione, Lingue, Intercultura, Letterature e Psicologia dell'Università di Firenze. La piattaforma dota le scuole e i docenti di strumenti per intervenire efficacemente sul tema del cyberbullismo e del bullismo.

Le scuole polo per la formazione, cui verranno assegnati i fondi per la formazione, potranno delegare l'organizzazione dei laboratori ad altre scuole dell'ambito che hanno una esperienza consolidata nel percorso di formazione neoassunti o particolarmente esperte nella formazione su determinate tematiche (es. competenze digitali, inclusione, sostenibilità, etc.) fermo restando che le attività di rendicontazione dovranno essere comunque sempre effettuate dalla scuola polo.

**c) Visite a scuole innovative**

A domanda degli interessati, e per un massimo di 3.000 docenti (distribuiti in base alla tabella in allegato A) saranno programmate, a cura degli USR, visite in presenza di singoli docenti neoassunti o di piccoli gruppi, a scuole accoglienti che si caratterizzano per una consolidata vocazione all'innovazione organizzativa e didattica finalizzata a favorire il confronto, il dialogo e il reciproco arricchimento. Le visite, per il loro carattere esperienziale di immersione nel quotidiano di scuole che praticano l'innovazione nelle sue diverse forme, dovranno essere capaci di suscitare motivazione, interesse, desiderio di impegnarsi in azioni di ricerca e di miglioramento.

Per la scelta delle scuole da visitare, si potrà fare riferimento a scuole con progetti innovativi riconosciuti o comunque verificati dagli USR (ad esempio scuole aderenti a Reti di innovazione) al fine di far conoscere ai neoassunti contesti di applicazioni concrete di nuove metodologie didattiche, di innovazioni tecnologiche, di applicazione della didattica digitale integrata, di efficace contrasto alla dispersione scolastica. Determinante è la disponibilità della scuola prescelta nel mettere a disposizione durante la visita figure in grado di garantire una accoglienza qualificata. Per l'individuazione dei docenti neoassunti partecipanti dovranno essere preventivamente resi pubblici i criteri adottati per l'iscrizione.

Questa attività potrà avere la durata massima di **due giornate di "full immersion"** nelle scuole accoglienti, ed è considerata sostitutiva (in parte o in toto) del monte-ore dedicato ai laboratori formativi pari a massimo **6 ore** per ognuna delle due giornate.

Laddove per esigenze connesse alle disposizioni attuali e future in merito alla prevenzione del contagio da SARS-CoV-2 non sia possibile organizzare l'attività in presenza, l'attività di *visiting* non sarà realizzata.



*Ministero dell' Istruzione,  
Dipartimento per il sistema educativo di istruzione e di formazione  
Direzione generale per il personale scolastico – Ufficio VI  
Formazione del personale scolastico, formazione dei dirigenti scolastici e accreditamento enti*

**d) Attività di peer to peer, tutoraggio e ruolo dei tutor e dei dirigenti scolastici**

Per ciò che concerne l'osservazione in classe rimane confermato quanto previsto dall'art. 9 del D.M. 850/2015. L'attività da svolgere a scuola è pari a 12 ore.

In questo quadro, va valorizzata la figura del tutor accogliente che assicura il collegamento con il lavoro didattico sul campo e si qualifica come "mentor" per gli insegnanti neoassunti, specie di coloro che si affacciano per la prima volta all'insegnamento. Il profilo del tutor si ispira alle caratteristiche del tutor accogliente degli studenti universitari impegnati nei tirocini formativi attivi (cfr. DM 249/2010); la sua individuazione spetta al dirigente scolastico attraverso un opportuno coinvolgimento del Collegio dei docenti.

Ad ogni docente in periodo di prova viene affiancato un tutor di riferimento, preferibilmente della stessa disciplina, area disciplinare o tipologia di cattedra ed operante nello stesso plesso. In ogni modo il rapporto non potrà superare la quota di tre docenti affidati al medesimo tutor.

Al fine di riconoscere l'impegno del tutor durante l'anno di prova e di formazione, le attività svolte (progettazione, confronto, documentazione) potranno essere attestate e riconosciute dal dirigente scolastico come iniziative di formazione previste dall'art. 1 comma 124 della L.107/2015. Inoltre, apposite iniziative di formazione per i docenti tutor saranno organizzate dagli USR utilizzando quota-parte dei finanziamenti per attività regionali. Le iniziative, che potranno avvalersi della collaborazione di strutture universitarie o enti accreditati, metteranno al centro la sperimentazione di strumenti operativi e di metodologie di supervisione professionale (criteri di osservazione reciproca in classe, *peer review*, documentazione didattica, *coaching*, ecc.).

I Dirigenti scolastici procederanno all'individuazione tempestiva dei tutor per i docenti in anno di formazione, prospettando loro gli impegni previsti (per cui si rimanda a quanto previsto nel DM 850/2015), tenendo conto degli impegni formativi complessivi per il personale. Anche per i docenti che devono ripetere un nuovo periodo di prova e formazione va prevista la nomina di un docente tutor, possibilmente diverso da quello che lo ha accompagnato nel primo anno di servizio.

Si segnala il compito educativo e di orientamento, oltre che di garanzia giuridica, affidato al dirigente scolastico, in quanto la norma gli assegna la funzione di apprezzamento e validazione della professionalità dei docenti che aspirano alla conferma in ruolo. A tal fine si riconferma il ruolo significativo e l'impegno attivo del dirigente scolastico nel proporre le attività formative ai docenti neoassunti, in riferimento alla stipula del patto formativo professionale (punto di incontro fra le esigenze delle nuove professionalità in ingresso e il piano per la formazione docenti a livello di istituto) nonché nell'osservazione e nella visita alle classi in cui i docenti neoassunti prestano servizio. Analogamente si raccomanda un contatto frequente tra dirigente scolastico e tutor.

Nei casi in cui non fosse possibile individuare un *tutor* appartenente alla classe di concorso specifica del docente neoassunto, si potrà procedere all'individuazione di una figura appartenente a classi di concorso affini o per settore disciplinare.



*Ministero dell' Istruzione,  
Dipartimento per il sistema educativo di istruzione e di formazione  
Direzione generale per il personale scolastico – Ufficio VI  
Formazione del personale scolastico, formazione dei dirigenti scolastici e accreditamento enti*

**e) Formazione on line sulla piattaforma INDIRE**

L'apertura dell'ambiente online, predisposto da INDIRE, avverrà entro il mese di ottobre 2021, al fine di garantire una più ampia disponibilità della piattaforma ai docenti neoassunti. Le attività online vedranno alcune variazioni e semplificazioni di carattere editoriale, per assicurare il migliore collegamento tra le varie sequenze di attività che confluiscono nel portfolio professionale finale e le attività sincrone in presenza e online (incontri iniziali e finali, laboratori, attività peer to peer). Viene confermato l'ambiente online pubblico in supporto ai diversi soggetti impegnati nella formazione, in modo da assicurare un'interazione tra i partecipanti alla formazione e le strutture responsabili dell'organizzazione.

Si conferma il significato delle attività online **(che corrisponde forfettariamente a 20 ore di impegno)**, non come attività fine a se stessa ma come strettamente connessa con le parti in presenza, per consentire di documentare il percorso, riflettere sulle competenze acquisite, dare un "senso" coerente al percorso complessivo. Si conferma, infine, che la presentazione del portfolio professionale al Comitato di valutazione sostituisce la elaborazione di ogni altra relazione.

### **3. Personale docente tenuto al periodo di prova e di formazione**

Secondo quanto previsto dall'articolo 2, comma 1 del DM 850/2015, sono tenuti al periodo di formazione e prova tutti i docenti:

- o neoassunti a tempo indeterminato al primo anno di servizio;
- o assunti a tempo indeterminato negli anni precedenti per i quali sia stata richiesta la proroga del periodo di formazione e prova o che non abbiano potuto completarlo;
- o personale che, in caso di valutazione negativa, debbano ripetere il periodo di formazione e prova;
- o personale che abbia ottenuto il passaggio di ruolo;
- o personale neoassunto su posti di cui all'art. 59, comma 4 del D.L. 73/2021 convertito con modificazioni dalla Legge 106/2021, con prova disciplinare successiva secondo le disposizioni di cui al DM 242/2021. Laddove il personale abbia già esperito positivamente il periodo di formazione e prova nello stesso ordine e grado, sarà comunque soggetto allo svolgimento della prova disciplinare di cui al citato comma 7 del D.L. 73/2021.

I docenti, assunti con contratto a tempo determinato nell'a.s. 2018/2019 da DDG 85/2018 e per i quali sia stato prorogato il periodo di prova o in caso di valutazione negativa, dovranno svolgere o ripetere il periodo di formazione e prova secondo quanto previsto dalla nota AODGPER prot. n. 41693 del 21/09/2018 - percorso annuale FIT.

Il superamento del periodo di formazione e prova, inoltre, è subordinato allo svolgimento del servizio effettivamente prestatato per almeno centottanta giorni nel corso dell'anno scolastico, di cui almeno centoventi per le attività didattiche. Fermo restando l'obbligo delle 50 ore di formazione previste, i centottanta giorni di servizio e i centoventi giorni di attività didattica sono proporzionalmente ridotti per i docenti neoassunti in servizio con prestazione o orario inferiore su cattedra o su posto, in coerenza con quanto già comunicato con la nota 36167 del 2015.





*Ministero dell'Istruzione,  
Dipartimento per il sistema educativo di istruzione e di formazione  
Direzione generale per il personale scolastico – Ufficio VI  
Formazione del personale scolastico, formazione dei dirigenti scolastici e accreditamento enti*

Come riportato nella Circolare del Ministero dell'Istruzione n. 1585/2020, per il periodo di permanenza delle disposizioni connesse alle misure di contenimento dell'emergenza pandemica, si evidenzia che per il personale docente ed educativo utilizzato in altri compiti o temporaneamente inidoneo allo svolgimento di qualsiasi attività lavorativa, per cause connesse alle ipotesi previste nella citata circolare, è disposto il rinvio del periodo di prova, laddove l'eventuale rientro nelle specifiche mansioni non consenta di svolgere i 120 giorni di attività didattica previsti.

Infine, si ricorda che non devono svolgere il periodo di prova i docenti:

- che abbiano già svolto il periodo di formazione e prova o il percorso FIT ex DDG 85/2018 nello stesso grado di nuova immissione in ruolo;
- che abbiano ottenuto il rientro in un precedente ruolo nel quale abbiano già svolto il periodo di formazione e prova o il percorso FIT ex DDG 85/2018;
- già immessi in ruolo con riserva, che abbiano superato positivamente l'anno di formazione e di prova o il percorso FIT ex D.D.G. 85/2018 e siano nuovamente assunti per il medesimo grado;
- che abbiano ottenuto il trasferimento da posto comune a sostegno e viceversa nell'ambito del medesimo grado;
- che abbiano ottenuto il passaggio di cattedra nello stesso ordine e grado di scuola.

#### **4. L'organizzazione delle attività e le risorse finanziarie disponibili**

Al fine di garantire una maggiore efficacia nell'attuazione delle iniziative territoriali si suggerisce di utilizzare, per le azioni di coordinamento, lo staff regionale per la formazione già operante presso ogni Ufficio scolastico regionale.

Le iniziative si programmano e si realizzano, di norma, a livello territoriale, e sono affidate in gestione alle 18 scuole polo per la formazione, nell'ambito del 40% dei fondi disponibili, come da ipotesi di contratto integrativo nazionale formazione del 19/11/2019, a valere sulle risorse finanziarie per l'anno 2021 e per l'anno 2022.

Sarà cura di questo ufficio comunicare, con successiva nota, l'ammontare delle assegnazioni finanziarie a livello regionale sulla base del numero dei docenti effettivamente nominati. Nelle more, tenendo conto che si tratta di impegni obbligatori e dovuti per legge, si invitano i soggetti titolari delle azioni formative a procedere alla sollecita programmazione e progettazione delle iniziative.



Firmato digitalmente da SERRA  
FILIPPO  
C = IT  
O = MINISTERO DELL'ISTRUZIONE

IL DIRETTORE GENERALE  
Filippo SERRA



*Ministero dell' Istruzione,  
Dipartimento per il sistema educativo di istruzione e di formazione  
Direzione generale per il personale scolastico – Ufficio VI  
Formazione del personale scolastico, formazione dei dirigenti scolastici e accreditamento enti*

**Allegato 1 –Tabella A**

<b>Ripartizione numero dei docenti per la visita in scuole innovative</b>	
<b>Regioni</b>	<b>Numero docenti neoassunti per la visita in scuole innovative</b>
Abruzzo	75
Basilicata	38
Calabria	132
Campania	384
Emilia-Romagna	193
Friuli Venezia Giulia	56
Lazio	277
Liguria	63
Lombardia	406
Marche	82
Molise	20
Piemonte	193
Puglia	235
Sardegna	88
Sicilia	325
Toscana	177
Umbria	47
Veneto	209
<b>TOTALE</b>	<b>3.000</b>



*A Ministro dell'Istruzione*

**Procedura straordinaria in attuazione dell'articolo 59, commi da 4 a 9, del decreto-legge 25 maggio 2021, n. 73.**

- VISTO il decreto-legge 29 ottobre 2019, n. 126, recante «*Misure di straordinaria necessità ed urgenza in materia di reclutamento del personale scolastico e degli enti di ricerca e di abilitazione dei docenti*», convertito, con modificazioni, dalla legge 20 dicembre 2019, n. 159 e, in particolare, l'articolo 1;
- VISTO l'articolo 59, commi da 4 a 9, del decreto-legge 25 maggio 2021, n. 73, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 luglio 2021, n. 106, recante «*Misure urgenti connesse all'emergenza da COVID-19, per le imprese, il lavoro, i giovani, la salute e i servizi territoriali*»;
- VISTA la legge 5 febbraio 1992, n. 104, recante «*Legge-quadro per l'assistenza, l'integrazione sociale e i diritti delle persone handicappate*»;
- VISTO il decreto legislativo 16 aprile 1994, n. 297, recante «*Approvazione del testo unico delle disposizioni legislative vigenti in materia di istruzione, relative alle scuole di ogni ordine e grado*»;
- VISTA la legge 12 marzo 1999, n. 68, recante «*Norme per il diritto al lavoro dei disabili*»;
- VISTA la legge 3 maggio 1999, n. 124, recante «*Disposizioni urgenti in materia di personale scolastico*»;
- VISTA la legge 27 dicembre 1997, n. 449 recante «*Misure per la stabilizzazione della finanza pubblica*» e, in particolare, l'articolo 39;
- VISTO il decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, recante «*Codice in materia di protezione dei dati personali, recante disposizioni per l'adeguamento dell'ordinamento nazionale al regolamento (UE) n. 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 27 aprile 2016, relativo alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali, nonché alla libera circolazione di tali dati e che abroga la direttiva 95/46/CE*»;
- VISTO il decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82, recante «*Codice dell'Amministrazione digitale*»;
- VISTO il decreto-legge 9 febbraio 2012, n. 5, recante «*Disposizioni urgenti in materia di semplificazione e di sviluppo*», convertito, con modificazioni, dalla legge 4 aprile 2012, n. 35 e, in particolare, l'articolo 8, comma 1;
- VISTA la legge 13 luglio 2015, n. 107, recante «*Riforma del sistema nazionale di istruzione e formazione e delega per il riordino delle disposizioni legislative vigenti*»;
- VISTO il regolamento n. 2016/679/UE del Parlamento Europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016 relativo alla protezione delle persone



*Al Ministro dell'Istruzione*

- fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali, nonché alla libera circolazione di tali dati;
- VISTO il decreto legislativo 13 aprile 2017, n. 59, recante *«Riordino, adeguamento e semplificazione del sistema di formazione iniziale e di accesso nei ruoli di docente nella scuola secondaria per renderlo funzionale alla valorizzazione sociale e culturale della professione, a norma dell'articolo 1, commi 180 e 181, lettera b), della legge 13 luglio 2015, n. 107»* e, in particolare, l'articolo 13;
- VISTO il decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445, recante *«Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di documentazione amministrativa»*;
- VISTO il decreto del Presidente della Repubblica 14 febbraio 2016, n. 19, concernente *«Regolamento recante disposizioni per la razionalizzazione ed accorpamento delle classi di concorso a cattedre e a posti di insegnamento, a norma dell'articolo 64, comma 4, lettera a) del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n.133»*;
- VISTO il decreto del Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca 10 settembre 2010, n. 249, recante *«Regolamento concernente: «Definizione della disciplina dei requisiti e delle modalità della formazione iniziale degli insegnanti della scuola dell'infanzia, della scuola primaria e della scuola secondaria di primo e secondo grado, ai sensi dell'articolo 2, comma 416, della legge 24 dicembre 2007, n. 244»*;
- VISTO il decreto del Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca 27 ottobre 2015 n. 850, recante *«Obiettivi, modalità di valutazione del grado di raggiungimento degli stessi, attività formative e criteri per la valutazione del personale docente ed educativo in periodo di formazione e di prova, ai sensi dell'articolo 1, comma 118, della legge 13 luglio 2015, n.107»*;
- VISTO il decreto del Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca 9 maggio 2017, n. 259, che dispone la revisione e l'aggiornamento della tipologia delle classi di concorso per l'accesso ai ruoli del personale docente della scuola secondaria di primo e secondo grado previste dal D.P.R. n. 19/2016, come indicato nell'allegato A che costituisce parte integrante e sostanziale del decreto medesimo;
- VISTO il decreto del Ministro dell'università e della ricerca 12 febbraio 2020, n. 95, concernente l'attivazione, per l'anno accademico 2019/2020, dei percorsi di formazione per il conseguimento della specializzazione per l'attività di sostegno didattico agli alunni con disabilità per la scuola dell'infanzia, primaria, secondaria di I e II grado, ai sensi del decreto ministeriale 10 settembre 2010, n. 249;
- VISTA l'ordinanza del Ministro dell'istruzione 10 luglio 2020, n. 60 recante *«Procedure di istituzione delle graduatorie provinciali e di istituto di cui all'articolo 4, commi 6-bis e 6-ter, della legge 3 maggio 1999, n. 124 e di conferimento delle relative supplenze per*



*A. Ministro dell'Istruzione*

- il personale docente ed educativo» ed in particolare gli articoli 10 e 11;*
- VISTO il decreto del Ministro dell'Istruzione 3 marzo 2021, n. 51, recante «*Costituzione degli elenchi aggiuntivi alle graduatorie provinciali per le supplenze del personale docente ed educativo, in applicazione dell'articolo 10 dell'Ordinanza del Ministro dell'istruzione 10 luglio 2020, n. 60 e disposizioni concernenti gli elenchi dei docenti della scuola primaria e dell'infanzia per l'attribuzione di contratti di supplenza presso i percorsi a metodo Montessori, Pizzigoni, Agazzi*»;
- VISTO il Contratto Collettivo Nazionale di Lavoro del 19 aprile 2018, relativo al personale del Comparto Istruzione e Ricerca, Sezione Scuola, valido per il triennio 2016 – 2018, tuttora vigente;
- VISTO il decreto dipartimentale 21 aprile 2020, n. 498, recante «*Concorso ordinario, per titoli ed esami, finalizzato al reclutamento del personale docente per i posti comuni e di sostegno della scuola dell'infanzia e primaria*»;
- VISTO il decreto dipartimentale 21 aprile 2020, n. 499, recante «*Concorso ordinario, per titoli ed esami, finalizzato al reclutamento del personale docente per posti comuni e di sostegno nella scuola secondaria di primo e secondo grado*», come modificato e integrato dai decreti dipartimentali n. 649 del 3 giugno 2020 e n. 749 del 1° luglio 2020;
- CONSIDERATA la necessità di disciplinare, a norma dell'articolo 59, comma 9, del citato decreto-legge 25 maggio 2021, n. 73, «*le modalità di attribuzione del contratto a tempo determinato dalle graduatorie provinciali per le supplenze e dai relativi elenchi aggiuntivi nel limite dei posti vacanti e disponibili di cui al comma 4, la commissione nazionale incaricata di redigere i quadri di riferimento per la valutazione della prova disciplinare di cui al comma 7, le modalità di formazione delle commissioni della prova disciplinare, i requisiti dei componenti e le modalità di espletamento della suddetta prova*»;
- VISTA la richiesta di acquisizione del parere al Consiglio superiore della pubblica istruzione (d'ora in poi CSPI) inoltrata in data 23 luglio 2021;
- VISTO il parere reso dal CSPI nella seduta plenaria del 29 luglio 2021;
- RITENUTO di accogliere le proposte di modifica formulate dal CSPI che non appaiono in contrasto con le norme regolanti la procedura e che non limitano le prerogative dell'Amministrazione nella definizione dei criteri generali;
- RITENUTO di non accogliere la richiesta del CSPI di modificare l'articolo 3, comma 2, l'articolo 4, commi 2 e 8 e l'articolo 6, comma 4, in quanto le specificazioni proposte risultano già disciplinate dalla normativa vigente o superflue ai fini del presente decreto;
- RITENUTO di non accogliere la proposta di modifica del CSPI relativa all'articolo 6, comma 2, in quanto il termine per la conclusione



## *Il Ministro dell'Istruzione*

della valutazione del percorso annuale di formazione iniziale e prova è già previsto dalla normativa vigente in materia mentre la disciplina del giudizio di idoneità è demandata dall'articolo 8, comma 4, alla commissione nazionale;

RITENUTO infine, di non poter accogliere le proposte del CSPI di attribuire al giudizio espresso dal Comitato di valutazione “un peso significativo che sia il punto di partenza della valutazione di competenza della Commissione” e di modificare l'articolo 8, comma 1, in quanto non appaiono conformi alle disposizioni normative vigenti;

RESA l'informativa alle Organizzazioni sindacali rappresentative del comparto “Istruzione e Ricerca” in data 21 luglio 2021

### **DECRETA**

#### Articolo 1 *(Definizioni)*

Ai fini del presente decreto, sono adottate le seguenti definizioni:

- a) Ministro: il Ministro dell'istruzione;
- b) Ministero: il Ministero dell'istruzione;
- c) Decreto Legge: decreto legge 25 maggio 2021, n. 73, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 luglio 2021, n. 106;
- d) USR: l'Ufficio scolastico regionale o gli Uffici scolastici regionali;
- e) GPS: le graduatorie provinciali per le supplenze;
- f) GAE: le graduatorie ad esaurimento;
- g) Ordinanza ministeriale: Ordinanza del Ministro dell'istruzione n. 60 del 10 luglio 2020.

#### Articolo 2 *(Oggetto)*

1. In via straordinaria, esclusivamente per l'anno scolastico 2021/2022, i posti comuni e di sostegno vacanti e disponibili che residuano dopo le immissioni in ruolo da disporsi annualmente nel limite dell'autorizzazione concessa ai sensi dell'articolo 39 della legge 27 dicembre 1997, n. 449 e dopo le operazioni di immissione in ruolo disposte ai sensi dell'articolo 59, commi 1, 2 e 3, del Decreto Legge, ad esclusione delle disponibilità derivanti da cessazioni comunicate al Sistema Informativo dopo la chiusura delle aree per le operazioni di mobilità, sono assegnati, a domanda, con contratto a tempo determinato e danno accesso al ruolo alle condizioni e con le modalità disciplinate dal presente decreto.

2. Ai fini della presente procedura sono accantonati i posti banditi con i decreti dipartimentali 21 aprile 2020, numeri 498 e 499 e successive modificazioni e integrazioni, nonché, per le classi di concorso A020 Fisica, A026 Matematica, A027 Matematica e fisica, A028 Matematica e scienze e A041 Scienze e tecnologie informatiche, quelli relativi alla procedura di cui all'articolo 59, commi 14 e seguenti, del Decreto Legge indetta con decreto dipartimentale 11 giugno 2021, n. 826.



## *Il Ministro dell'Istruzione*

### Articolo 3

#### *(Individuazione della platea degli aspiranti)*

1. Completate le operazioni di immissioni in ruolo ai sensi dell'articolo 2, si provvede, prima dell'avvio delle nomine a tempo determinato e nei limiti del contingente assunzionale autorizzato, alla copertura dei posti comuni e di sostegno che risultino ancora vacanti e disponibili, mediante assegnazione del posto con contratto a tempo determinato ai docenti che sono iscritti nella prima fascia delle graduatorie provinciali per le supplenze di cui all'articolo 4, comma 6-bis, della legge 3 maggio 1999, n. 124, per i posti comuni o di sostegno, o negli appositi elenchi aggiuntivi ai quali possono iscriversi, anche con riserva di accertamento del titolo, coloro che conseguono il titolo di abilitazione o di specializzazione entro il 31 luglio 2021. Per i docenti di posto comune è altresì richiesto che abbiano svolto su posto comune, entro l'anno scolastico 2020/2021, almeno tre annualità di servizio, anche non consecutive, negli ultimi dieci anni scolastici oltre quello in corso, nelle istituzioni scolastiche statali, valutabili come tali ai sensi dell'articolo 11, comma 14, della legge 3 maggio 1999, n. 124.
2. Il contratto a tempo determinato di cui al comma 1 è proposto esclusivamente nella provincia e nelle classi di concorso o tipologie di posto per le quali il docente risulta iscritto nella prima fascia delle GPS o negli elenchi aggiuntivi e per le quali produca domanda secondo le modalità e nei termini specificati al successivo articolo 4.
3. Il conferimento dell'incarico a tempo determinato disposto ai sensi della presente procedura, è finalizzato - previo svolgimento del percorso annuale di formazione iniziale e superamento della prova disciplinare di cui all'articolo 59, comma 7, del Decreto Legge - all'immissione in ruolo con decorrenza giuridica dal 1° settembre 2021 o, se successiva, dalla data di inizio del servizio.

### Articolo 4

#### *(Modalità di attribuzione del contratto a tempo determinato)*

1. Gli aspiranti manifestano la volontà di partecipare alla procedura e attestano il possesso dei requisiti tramite istanza nella stessa provincia nella quale risultino iscritti nella prima fascia, o negli elenchi aggiuntivi, delle GPS per il posto comune o di sostegno unicamente in modalità telematica, ai sensi del decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82, attraverso l'applicazione "Istanze on Line (POLIS)" previo possesso delle credenziali SPID, o, in alternativa, di un'utenza valida per l'accesso ai servizi presenti nell'area riservata del Ministero con l'abilitazione specifica al servizio "Istanze on Line (POLIS)". Le istanze presentate con modalità diverse non sono prese in considerazione.
2. La Direzione generale competente per il personale scolastico fornisce, con apposito avviso pubblicato sul sito internet del Ministero, indicazioni circa il termine di presentazione dell'istanza.
3. Fermo restando il possesso dei titoli acquisiti al sistema, l'aspirante nell'istanza dichiara:
  - a) di trovarsi nelle condizioni di cui all'articolo 59, comma 4, del Decreto Legge;
  - b) le classi di concorso o tipologie di posto per le quali intende partecipare alla procedura;



## *Il Ministro dell'Istruzione*

- c) l'ordine di preferenza delle istituzioni scolastiche distinto per classe di concorso e tipologia di posto; è possibile esprimere le preferenze di sede anche attraverso l'indicazione sintetica di comuni e distretti.
  - d) il consenso al trattamento dei dati personali ai sensi del Regolamento 2016/679/UE del Parlamento europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016 relativo alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali, nonché alla libera circolazione di tali dati e che abroga la direttiva 95/46/CE (regolamento generale sulla protezione dei dati) e del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196;
4. Non si tiene conto delle istanze che non contengono le dichiarazioni previste dal presente decreto.
5. Non è valutata la domanda presentata fuori termine o in modalità difforme da quella indicata al presente articolo, nonché la domanda dell'aspirante privo di uno dei requisiti di ammissione di cui all'articolo 59, comma 4, del Decreto Legge.
6. Fatte salve le responsabilità di carattere penale, è escluso dalla procedura l'aspirante di cui siano state accertate, nella compilazione del modulo di domanda, dichiarazioni non corrispondenti a verità.
7. L'assegnazione di una delle sedi indicate nella domanda comporta l'accettazione della stessa. L'assegnazione dell'incarico preclude il conferimento delle supplenze di cui all'articolo 2, comma 4, lettere a) e b) dell'Ordinanza ministeriale, anche per altra classe di concorso o tipologia di posto.
8. La mancata presentazione dell'istanza comporta la rinuncia alla partecipazione alla procedura. La mancata indicazione di talune sedi è intesa quale rinuncia per le sedi non espresse. La rinuncia all'incarico preclude il rifacimento delle operazioni anche per altra classe di concorso o tipologia di posto. In caso di rinuncia, resta salva la possibilità di partecipazione alle successive procedure di conferimento delle nomine a tempo determinato, qualora la rinuncia stessa pervenga entro il termine indicato dall'ufficio territorialmente competente.
9. La mancata assegnazione dell'incarico per le classi di concorso o tipologie di posto e per le sedi richieste consente la partecipazione alle successive procedure di conferimento delle nomine a tempo determinato di cui all'articolo 2, comma 4, lettere a) e b) dell'Ordinanza ministeriale, per le quali si applicano gli articoli 4 e 5 del presente decreto in quanto compatibili.
10. Le dichiarazioni dell'aspirante inserite attraverso le apposite procedure informatizzate sono rese ai sensi degli articoli 46 e 47 del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445. Vigono al riguardo le disposizioni di cui agli articoli 75 e 76 della richiamata disposizione normativa.
11. Salvo quanto previsto dal presente decreto, trova applicazione l'Ordinanza ministeriale e la disciplina generale vigente in materia di personale scolastico.

### Articolo 5

*(Sistema informatizzato di individuazione dei destinatari di contratto a tempo determinato)*

1. Al fine di garantire il regolare e ordinato inizio delle lezioni, le operazioni di conferimento degli incarichi di cui all'articolo 59, comma 4, del Decreto Legge sono disposte nell'ambito della procedura informatizzata di conferimento delle nomine a tempo determinato che si articola secondo le modalità di seguito indicate.





## *A. Ministro dell'Istruzione*

2. Gli USR, attraverso il sistema informativo, indicano il numero di posti disponibili in ogni istituzione scolastica, distinto per tipologia di posto e classe di concorso.
3. Gli stessi uffici, a seguito della verifica delle istanze presentate, assegnano gli aspiranti alle singole istituzioni scolastiche attraverso una procedura automatizzata nell'ordine delle classi di concorso o tipologia di posto indicato e delle preferenze espresse, sulla base della posizione rivestita nella prima fascia delle GPS e, successivamente, nei relativi elenchi aggiuntivi.
4. In caso di indicazione di preferenze sintetiche, l'ordine di preferenza delle istituzioni scolastiche all'interno del comune o del distretto è effettuato sulla base dell'ordinamento alfanumerico crescente del codice meccanografico.
5. Gli esiti dell'individuazione sono comunicati a cura degli uffici territoriali ai docenti ed alle scuole interessate.

### Articolo 6

*(Trasformazione del contratto a tempo determinato in contratto a tempo indeterminato)*

1. I candidati cui è conferito l'incarico a tempo determinato ai fini dell'articolo 59, comma 4, del Decreto Legge svolgono il percorso annuale di formazione iniziale e prova di cui all'articolo 13 del decreto legislativo 13 aprile 2017, n. 59.
2. A seguito della positiva valutazione del percorso annuale di formazione iniziale e prova, i docenti sostengono una prova disciplinare. La prova disciplinare, da svolgersi secondo le modalità di cui all'articolo 8 del presente decreto, è superata dai candidati che raggiungono una soglia di idoneità, non comporta l'attribuzione di un punteggio specifico ed è valutata da una commissione esterna all'istituzione scolastica di servizio.
3. In caso di positiva valutazione del percorso annuale di formazione e prova e di giudizio positivo della prova disciplinare, il docente è assunto a tempo indeterminato, a decorrere dal 1° settembre 2021, o, se successiva, dalla data di inizio del servizio, e confermato in ruolo nella medesima istituzione scolastica presso cui ha prestato servizio a tempo determinato. La negativa valutazione del percorso di formazione e prova comporta la reiterazione dell'anno di prova ai sensi dell'articolo 1, comma 119, della legge 13 luglio 2015, n. 107. Il rinvio del percorso di formazione e prova per giustificati motivi normativamente previsti comporta la reiterazione dell'anno di prova come regolamentato dall'articolo 438 del decreto legislativo 16 aprile 1994, n. 297, e dall'articolo 1, comma 116, della legge 13 luglio 2015, n. 107.
4. Il giudizio negativo relativo alla prova disciplinare comporta la decadenza dalla procedura ed è preclusa la trasformazione a tempo indeterminato del contratto. Il servizio prestato viene valutato quale incarico a tempo determinato.

### Articolo 7

*(Commissione nazionale)*

1. Con successivo decreto del Ministro è costituita la commissione nazionale incaricata di redigere i quadri di riferimento per la valutazione della prova disciplinare, sono definiti i requisiti dei relativi componenti e le modalità di gestione e organizzazione della stessa commissione.



## *Il Ministro dell'Istruzione*

### Articolo 8

#### *(Modalità di espletamento della prova disciplinare)*

1. La prova disciplinare consiste in un colloquio di idoneità volto a verificare, in relazione ai programmi di cui, rispettivamente, all'allegato A al decreto ministeriale 9 aprile 2019, n. 327 per la scuola dell'infanzia e primaria e all'Allegato A al decreto ministeriale 20 aprile 2020, n. 201 per la scuola secondaria di primo e secondo grado:

a) per l'insegnamento su posto comune nelle scuole di ogni grado, il possesso e corretto esercizio, in relazione all'esperienza maturata dal docente e validata dal positivo superamento dell'anno di formazione iniziale e prova, delle competenze culturali e disciplinari, relative ai nuclei fondanti delle discipline di insegnamento sottese ai traguardi di competenza e agli obiettivi di apprendimento previsti dagli ordinamenti vigenti;

b) per l'insegnamento sui posti di sostegno nelle scuole di ogni grado, il possesso e corretto esercizio, in relazione all'esperienza maturata dal docente e validata dal positivo superamento dell'anno di formazione iniziale e prova, delle conoscenze e competenze finalizzate a una progettazione educativa individualizzata che, nel rispetto dei ritmi e degli stili di apprendimento e delle esigenze di ciascun alunno, individua, in stretta collaborazione con gli altri membri del consiglio di classe, interventi equilibrati fra apprendimento e socializzazione e la piena valorizzazione delle capacità e delle potenzialità possedute dal soggetto in formazione.

2. Sulla base degli elenchi degli ammessi alla prova disciplinare a seguito del positivo superamento dell'anno di formazione e prova gli USR redigono il calendario dei colloqui, distinti per grado di scuola e tipologia di posto. Lo svolgimento delle prove si conclude entro il mese di luglio 2022.

3. L'elenco delle sedi e l'orario di svolgimento della prova è comunicato dagli Uffici scolastici regionali dove i candidati hanno prestato servizio almeno dieci giorni prima della data di svolgimento tramite avviso pubblicato nei rispettivi albi e siti internet. Detto avviso ha valore di notifica a tutti gli effetti. Nello stesso avviso sono riportate le indicazioni relative allo svolgimento della prova.

4. Il colloquio si conclude con un giudizio di idoneità o di non idoneità secondo i quadri di riferimento predisposti dalla commissione nazionale di cui all'articolo 7 del presente decreto.

5. La mancata presentazione nel giorno, ora e sede stabiliti, senza giustificato motivo, comporta l'esclusione dalla procedura finalizzata all'immissione in ruolo. Decade altresì dalla procedura, a norma dell'articolo 6, comma 4, del presente decreto, il candidato che non superi positivamente la prova disciplinare.

### Articolo 9

#### *(Costituzione delle commissioni di valutazione della prova disciplinare)*

1. Le commissioni di valutazione della prova disciplinare sono composte, su base regionale, da personale esterno all'istituzione scolastica di servizio del candidato e sono costituite secondo le modalità e nel rispetto dei requisiti di cui al Decreto ministeriale 9 aprile 2019, n. 329 e al Decreto ministeriale 20 aprile 2020, n. 201.

### Articolo 10

#### *(Disposizioni particolari per le scuole con lingua d'insegnamento slovena)*



## *Al Ministro dell'Istruzione*

1. Ferme restando le disposizioni del presente decreto inerenti l'individuazione della platea di docenti, le modalità di attribuzione del contratto a tempo determinato e la trasformazione del contratto da tempo determinato in contratto a tempo indeterminato, le procedure informatizzate di cui all'articolo 5 non si applicano alle nomine per le scuole con lingua d'insegnamento slovena del Friuli Venezia Giulia.
2. I quadri di riferimento per la valutazione della prova disciplinare delle classi di concorso specifiche A070, A071, A072, A073, A074 sono adottati dalla Commissione scolastica regionale per l'Istruzione in lingua slovena.
3. La prova disciplinare si svolge in lingua slovena.

### Articolo 11

#### *(Informativa sul trattamento dei dati personali)*

1. Ai sensi dell'articolo 13 del Regolamento generale sulla protezione dei dati Regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016, i dati raccolti con la domanda di partecipazione alla presente procedura saranno trattati, anche attraverso il ricorso a sistemi automatizzati, esclusivamente per le finalità connesse all'espletamento della procedura medesima anche in caso di comunicazione a terzi. I dati personali sono raccolti e trattati per l'instaurazione del rapporto di lavoro da parte degli Uffici scolastici territoriali che esercitano le funzioni di titolari del trattamento.
2. Il conferimento dei dati è obbligatorio in ordine alla valutazione dei requisiti di partecipazione e al possesso dei titoli, pena, rispettivamente, l'esclusione dalla procedura ovvero la mancata valutazione dei titoli stessi.
3. Le medesime informazioni potranno essere comunicate alle altre strutture dell'Amministrazione e ai soggetti direttamente interessati allo svolgimento della procedura o alla posizione giuridico-economica dei candidati.
4. Ai candidati sono riconosciuti i diritti di cui agli articoli 15 e seguenti del citato Regolamento (UE) 2016/679 e, in particolare, il diritto di accedere ai propri dati personali, di chiederne la rettifica, la cancellazione, la limitazione del trattamento, nonché di opporsi al loro trattamento. Tali diritti possono essere fatti valere nei confronti dell'Ufficio Scolastico Territoriale competente per la procedura a cui l'interessato ha inoltrato, per via telematica, la relativa istanza. Gli interessati che ritengono che il trattamento dei dati personali a loro riferiti avvenga in violazione di quanto previsto dal Regolamento hanno il diritto di proporre reclamo al Garante per la protezione dei dati personali, come previsto dall'articolo 77 del Regolamento stesso, o di adire le opportune sedi giudiziarie (articolo 79 del Regolamento). Il Responsabile della Protezione dei Dati (RPD) è raggiungibile al seguente indirizzo: Ministero dell'Istruzione Viale Trastevere, 76/a - 00153 Roma - email: [rpd@istruzione.it](mailto:rpd@istruzione.it).

Il presente decreto è inviato agli organi di controllo.

IL MINISTRO  
*Prof. Patrizio Bianchi*



## Ministero dell'Istruzione

**Attività formative, procedure, criteri di verifica degli standard professionali, modalità di verifica in itinere e finale inclusa l'osservazione sul campo, struttura del bilancio delle competenze e del portfolio professionale, nell'ambito del periodo di formazione e di prova ai sensi dell'articolo 59, comma 12 del decreto-legge 25 maggio 2021, n. 73 convertito, con modificazioni, dalla legge 23 luglio 2021, n. 106.**

### IL MINISTRO

- VISTO il decreto-legge 25 maggio 2021, n. 73, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 luglio 2021, n. 106, recante *“Misure urgenti connesse all'emergenza da COVID-19, per le imprese, il lavoro, i giovani, la salute e i servizi territoriali”*, ed in particolare l'articolo 59;
- VISTA la legge 13 luglio 2015, n. 107, recante *“Riforma del sistema nazionale di istruzione e formazione e delega per il riordino delle disposizioni legislative vigenti”* e, in particolare, l'articolo 1, commi 115-120, che disciplinano il periodo di formazione e di prova del personale docente ed educativo;
- VISTO il decreto legislativo 16 aprile 1994, n. 297 di *“Approvazione del testo unico delle disposizioni legislative vigenti in materia di istruzione, relative alle scuole di ogni ordine e grado”* e, in particolare, gli articoli 1, 395, 437-440;
- VISTO il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, concernente le *“Norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche”*;
- VISTO il decreto legislativo 13 aprile 2017, n. 59, recante *“Riordino, adeguamento e semplificazione del sistema di formazione iniziale e di accesso nei ruoli di docente nella scuola secondaria per renderlo funzionale alla valorizzazione sociale e culturale della professione, a norma dell'articolo 1, commi 180 e 181, lettera b), della legge 13 luglio 2015, n. 107”*;
- VISTO il decreto del Presidente della Repubblica 8 marzo 1999, n. 275, *“Regolamento recante norme in materia di autonomia delle istituzioni scolastiche ai sensi dell'art. 21 della legge 15 marzo 1997, n. 59”*;
- VISTI i regolamenti vigenti relativi agli assetti ordinamentali, organizzativi e didattici delle istituzioni scolastiche di ogni grado, ivi compresi i Centri d'istruzione per gli adulti;
- VISTI i regolamenti vigenti in materia di Indicazioni nazionali e Linee Guida, relativi alle istituzioni scolastiche di ogni grado;
- VISTO il decreto del Presidente della Repubblica 22 giugno 2009, n. 122, *“Regolamento recante coordinamento delle norme vigenti per la valutazione degli alunni e ulteriori modalità applicative in materia, ai sensi degli articoli 2 e 3 del decreto-legge 1° settembre 2008, n. 137, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 ottobre 2008, n. 169”*;
- VISTO il decreto del Presidente della Repubblica 28 marzo 2013, n. 80 *“Regolamento sul sistema nazionale di valutazione in materia di istruzione e formazione”*;
- VISTO il decreto del Presidente della Repubblica 16 aprile 2013, n. 62, recante *“Codice di comportamento dei dipendenti pubblici, a norma dell'articolo 54 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165”*;



## Ministero dell'Istruzione

- VISTO il decreto del Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca 10 settembre 2010, n. 249 e successive modificazioni, con il quale è stato adottato il Regolamento concernente la *“Definizione della disciplina dei requisiti e delle modalità della formazione iniziale degli insegnanti della scuola dell'infanzia, della scuola primaria e della scuola secondaria di primo e secondo grado, ai sensi dell'articolo 2, comma 416, della legge 24 dicembre 2007, n. 244”*;
- VISTO il decreto del Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca 11 novembre 2011, concernente la disciplina per lo svolgimento dei compiti tutoriali nei percorsi di abilitazione all'insegnamento;
- VISTO il Contratto Collettivo Nazionale di Lavoro relativo al personale del comparto Scuola 2006-2009, ed in particolare, l'articolo 27, in base al quale *“il profilo professionale dei docenti è costituito da competenze disciplinari, psicopedagogiche, metodologico-didattiche, organizzativo-relazionali e di ricerca, documentazione e valutazione tra loro correlate ed interagenti, che si sviluppano col maturare dell'esperienza didattica, l'attività di studio e di sistematizzazione della pratica didattica. I contenuti della prestazione professionale del personale docente si definiscono nel quadro degli obiettivi generali perseguiti dal sistema nazionale di istruzione e nel rispetto degli indirizzi delineati nel piano dell'offerta formativa della scuola”*;
- VISTO il Contratto Collettivo Nazionale di Lavoro relativo al personale del comparto Istruzione e Ricerca 2016-2018, ed in particolare l'articolo 27, secondo il quale *Il profilo professionale dei docenti è costituito da competenze disciplinari, informatiche, linguistiche, psicopedagogiche, metodologico-didattiche, organizzativo-relazionali, di orientamento e di ricerca, documentazione e valutazione tra loro correlate ed interagenti, che si sviluppano col maturare dell'esperienza didattica, l'attività di studio e di sistematizzazione della pratica didattica”*;
- VISTO il decreto del Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca 27 ottobre 2015, n. 850, recante *“Obiettivi, modalità di valutazione del grado di raggiungimento degli stessi, attività formative e criteri per la valutazione del personale docente ed educativo in periodo di formazione e di prova ai sensi dell'articolo 1, comma 118, della legge 13 luglio 2015, n. 107*;
- CONSIDERATO che, ai sensi dell'articolo 59, comma 12 del decreto-legge 25 maggio 2021, n. 73 convertito, con modificazioni, dalla legge 23 luglio 2021, n. 106, *“con decreto del Ministro dell'istruzione da adottare entro 90 giorni dall'entrata in vigore del presente decreto, senza nuovi e maggiori oneri per la finanza pubblica, in coerenza con le riforme del Piano nazionale di ripresa e resilienza, sono disciplinati, nell'ambito del periodo di formazione e di prova di cui all'articolo 1, comma 115, della legge 13 luglio 2015, n. 107, le attività formative, le procedure e i criteri di verifica degli standard professionali, le modalità di verifica in itinere e finale incluse l'osservazione sul campo, la struttura del bilancio delle competenze e del portfolio professionale”*;
- SENTITE le organizzazioni sindacali in data 30 settembre 2021;
- AQUISITO il parere del Consiglio superiore della pubblica istruzione, espresso nella seduta n. 64 del 13 ottobre 2021;
- RITENUTO di accogliere le richieste di integrazione e modifica proposte in merito ai visti



## *Ministero dell'Istruzione*

in premessa e quelle relative all'art. 4, comma 2, all'art. 5 c. 3 con riformulazione, all'art. 6 c. 1, all'art. 7 c. 1, all'art. 8, c. 4;

RITENUTO

di non poter accogliere la richiesta di ulteriori specificazioni all'art. 9, in quanto ritenuto già sufficientemente esaustivo;

### **DECRETA**

#### Articolo 1

*(Oggetto, finalità e destinatari)*

1. Il presente decreto individua, ai sensi dell'articolo 59, comma 12, del decreto-legge 25 maggio 2021, n. 73 convertito, con modificazioni, dalla legge 23 luglio 2021, n. 106, le attività formative, le procedure e i criteri di verifica degli standard professionali, le modalità di verifica in itinere e finale incluse l'osservazione sul campo, la struttura del bilancio delle competenze e del portfolio professionale nell'ambito del periodo di formazione e di prova di cui all'articolo 1, comma 115, della legge 13 luglio 2015, n. 107.
2. Il periodo di formazione e prova assolve alla finalità di verificare le competenze professionali del docente, osservate nell'azione didattica svolta e nelle attività ad essa preordinate e ad essa strumentali, nonché nell'ambito delle dinamiche organizzative dell'istituzione scolastica.
3. Le attività di formazione sono finalizzate a consolidare le competenze previste dal profilo docente e gli *standard* professionali richiesti. Dette attività comportano un impegno complessivo pari a 50 ore, aggiuntive rispetto agli ordinari impegni di servizio e alla partecipazione alle attività di formazione di cui all'articolo 1, comma 124 della legge n. 107 del 2015, e rivestono carattere di obbligatorietà.
4. Le disposizioni di cui al presente decreto si applicano al personale assunto in esito alle procedure di cui all'articolo 59, comma 10 del decreto-legge n. 73 del 2021 convertito, con modificazioni, dalla legge n. 106 del 2021.

#### Articolo 2

*(Personale docente tenuto al periodo di formazione e di prova)*

1. Il personale docente, assunto in esito alle procedure di cui all'articolo 59, comma 10 del decreto-legge n. 73 del 2021 convertito, con modificazioni, dalla legge n. 106 del 2021, è tenuto ad effettuare il periodo di formazione e di prova:
  - a) al primo anno di servizio con incarico a tempo indeterminato;
  - b) in caso di richiesta di proroga del periodo di formazione e prova o di impossibilità a completarlo negli anni precedenti. In ogni caso la ripetizione del periodo comporta la partecipazione alle connesse attività di formazione, che sono da considerarsi parte integrante del servizio in anno di prova.
2. In caso di valutazione negativa del periodo di formazione e di prova, il personale docente effettua un secondo periodo di formazione e di prova, non rinnovabile.



## *Ministero dell'Istruzione*

### Articolo 3

*(Servizi utili ai fini del periodo di formazione e di prova)*

1. Il superamento del periodo di formazione e prova è subordinato allo svolgimento del servizio effettivamente prestato per almeno centottanta giorni nel corso dell'anno scolastico, di cui almeno centoventi per le attività didattiche.
2. Sono computabili nei centottanta giorni tutte le attività connesse al servizio scolastico, ivi compresi i periodi di sospensione delle lezioni e delle attività didattiche, gli esami e gli scrutini ed ogni altro impegno di servizio, ad esclusione dei giorni di congedo ordinario e straordinario e di aspettativa a qualunque titolo fruiti. Va computato anche il primo mese del periodo di astensione obbligatoria dal servizio per gravidanza.
3. Sono compresi nei centoventi giorni di attività didattiche sia i giorni effettivi di insegnamento sia i giorni impiegati presso la sede di servizio per ogni altra attività preordinata al migliore svolgimento dell'azione didattica, ivi comprese quelle valutative, progettuali, formative e collegiali.

### Articolo 4

*(Criteri per la verifica degli standard professionali del personale docente in periodo di formazione e di prova)*

1. Il periodo di formazione e di prova è finalizzato specificamente a verificare il possesso degli standard professionali da parte dei docenti neo-assunti con riferimento ai seguenti criteri:
  - a. possesso ed esercizio delle competenze culturali, disciplinari, informatiche, linguistiche didattiche e metodologiche, con riferimento ai nuclei fondanti dei saperi e ai traguardi di competenza e agli obiettivi di apprendimento previsti dagli ordinamenti vigenti;
  - b. possesso ed esercizio delle competenze relazionali, organizzative e gestionali;
  - c. possesso ed esercizio delle competenze di orientamento e di ricerca, documentazione e valutazione;
  - d. osservanza dei doveri connessi con lo status di dipendente pubblico e inerenti alla funzione docente;
  - e. partecipazione alle attività formative e raggiungimento degli obiettivi dalle stesse previsti.
2. Ai fini della verifica di cui al comma 1, lettere a) e c), il dirigente scolastico garantisce la disponibilità per il docente neo-assunto del piano triennale dell'offerta formativa, del rapporto di autovalutazione (RAV) e della documentazione tecnico-didattica relativa alle classi, ai corsi e agli insegnamenti di sua pertinenza, sulla cui base il docente neo-assunto redige la propria programmazione annuale, in cui specifica, condividendoli con il *tutor*, gli esiti di apprendimento attesi, le metodologie didattiche, le strategie inclusive e di sviluppo delle eccellenze, gli strumenti e i criteri di valutazione, che costituiscono complessivamente gli obiettivi dell'azione didattica, la cui valutazione è parte integrante della procedura di cui agli articoli 13 e 14. La programmazione è correlata ai traguardi di competenza, ai profili culturali, educativi e professionali, ai risultati di apprendimento e agli obiettivi specifici di apprendimento previsti dagli ordinamenti vigenti e al piano dell'offerta formativa.
3. Ai fini della verifica di cui al comma 1, lettera b), sono valutate l'attitudine collaborativa nei contesti didattici, progettuali, collegiali, l'interazione con le famiglie e con il personale scolastico, la capacità di affrontare situazioni relazionali complesse e dinamiche interculturali, nonché la partecipazione attiva e il sostegno ai piani di miglioramento dell'istituzione scolastica.



## *Ministero dell'Istruzione*

4. Ai fini della verifica di cui al comma 1, lettera d), costituiscono parametri di riferimento il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165 e successive modificazioni, il decreto del Presidente della Repubblica 16 aprile 2013, n. 62 ed il regolamento dell'istituzione scolastica.
5. Ai fini della verifica di cui al comma 1, lettera e), si rinvia a quanto disposto all'articolo 5.

### Articolo 5

*(Bilancio di competenze, analisi dei bisogni formativi e obiettivi della formazione)*

1. Ai fini della personalizzazione delle attività di formazione, anche alla luce delle prime attività didattiche svolte, il docente neo-assunto traccia un primo bilancio di competenze, in forma di autovalutazione strutturata, con la collaborazione del docente *tutor*.
2. Il bilancio di competenze, predisposto entro il secondo mese dalla presa di servizio, consente di compiere una analisi critica delle competenze possedute, di delineare i punti da potenziare e di elaborare un progetto di formazione in servizio coerente con la diagnosi compiuta.
3. Il dirigente scolastico e il docente neo-assunto, sulla base del bilancio delle competenze, sentito il docente *tutor* e tenuto conto dei bisogni della scuola, stabiliscono, con un apposito patto per lo sviluppo professionale, gli obiettivi di sviluppo delle competenze di natura culturale, disciplinare, didattico-metodologica e relazionale, da raggiungere attraverso le attività formative di cui all'articolo 6 e la partecipazione ad attività formative attivate dall'istituzione scolastica o da reti di scuole. Al docente è data comunque la facoltà di avvalersi di tutta l'offerta formativa aggiuntiva e facoltativa nel catalogo delle iniziative pubblicate sulla piattaforma *sofia.istruzione.it* anche con l'eventuale impiego delle risorse della Carta di cui all'articolo 1, comma 121, della legge n. 107 del 2015.
4. Al termine del periodo di formazione e prova, il docente neo-assunto, con la supervisione del docente *tutor*, traccia un nuovo bilancio di competenze per registrare i progressi di professionalità, l'impatto delle azioni formative realizzate, gli sviluppi ulteriori da ipotizzare.

### Articolo 6

*(Attività formative)*

1. Nel periodo di formazione e di prova, le attività formative hanno una durata complessiva di 50 ore organizzate in 4 fasi, come di seguito riportate:
  - a. incontri propedeutici e di restituzione finale;
  - b. laboratori formativi;
  - c. “*peer to peer*” e osservazione in classe;
  - d. formazione on-line;
  - e. visite a scuole innovative.
2. È fatta salva la partecipazione del docente alle attività formative previste dall'istituzione scolastica ai sensi dell'articolo 1, comma 124 della legge n. 107 del 2015, sulla base di quanto previsto all'articolo 5.

### Articolo 7

*(Incontri propedeutici e di restituzione finale)*

1. L'amministrazione scolastica territoriale organizza almeno un incontro formativo propedeutico





## *Ministero dell'Istruzione*

con i docenti neo-assunti, a livello di ambito territoriale, possibilmente articolato in gruppi ristretti, finalizzato a illustrare le modalità generali del percorso di formazione generale, il profilo professionale atteso, le innovazioni in atto nella scuola e un incontro conclusivo, finalizzato a compiere una valutazione complessiva dell'azione formativa realizzata.

2. Agli incontri iniziali e conclusivi è dedicato un monte ore di norma non superiore a 6 ore complessive.

### Articolo 8

#### *(Laboratori formativi)*

1. Le attività di formazione per i docenti in periodo di prova sono progettate a livello territoriale tenendo conto del bilancio di competenze di cui all'articolo 5, comma 3 e sulla base della conseguente rilevazione dei bisogni formativi. Le iniziative si caratterizzano per l'adozione di metodologie laboratoriali (di scambio professionale, ricerca-azione, rielaborazione e produzione di sequenze didattiche) e per i contenuti strettamente attinenti all'insegnamento.
2. Ogni docente neo-assunto, in conseguenza del patto per lo sviluppo professionale di cui all'articolo 5, segue obbligatoriamente laboratori formativi per complessive 12 ore di attività, con la possibilità di optare tra le diverse proposte formative offerte a livello territoriale.
3. Le attività di cui al comma 2 si articolano, di norma, in 4 incontri in presenza della durata di 3 ore. È prevista l'elaborazione di documentazione e attività di ricerca, validata dal docente coordinatore del laboratorio. Tale documentazione è inserita dal docente neo-assunto nel portfolio professionale di cui all'articolo 11.
4. Ai fini della strutturazione dei laboratori formativi sono individuate le seguenti aree tematiche:
  - Iniziative e provvedimenti legati alla gestione delle istituzioni scolastiche in situazioni di emergenza;
  - Metodologie e tecnologie della didattica digitale e loro integrazione nel curriculum;
  - Competenze digitali dei docenti;
  - Inclusione sociale e dinamiche interculturali;
  - Gestione della classe e dinamiche relazionali, con particolare riferimento alla prevenzione dei fenomeni di violenza, bullismo, cyberbullismo e discriminazioni;
  - Contrasto alla dispersione scolastica;
  - Buone pratiche di didattiche disciplinari;
  - Valutazione di sistema (Autovalutazione e miglioramento);
  - Attività di orientamento
  - Percorsi per le Competenze Trasversali e l'Orientamento;
  - Bisogni educativi speciali;
  - Motivare gli studenti ad apprendere;
  - Innovazione della didattica delle discipline;
  - Insegnamento di educazione civica e sua integrazione nel curriculum;
  - Valutazione didattica degli apprendimenti;
  - Educazione sostenibile e transizione ecologica, con particolare riferimento al Piano "Rigenerazione Scuola" presentato nel corso del 2020-2021;Altri temi potranno essere inseriti in base a bisogni formativi specifici dei diversi contesti territoriali e con riferimento alle diverse tipologie di insegnamento.
5. Per la conduzione dei laboratori formativi sono designati, prioritariamente, formatori provenienti



## *Ministero dell'Istruzione*

dal mondo della scuola e comunque con competenze di tipo operativo e professionalizzante.

### Articolo 9

*(Peer to peer - formazione tra pari e verifica in itinere)*

1. L'attività di osservazione in classe, svolta dal docente neo-assunto e dal *tutor*, è finalizzata al miglioramento delle pratiche didattiche e alla riflessione condivisa sugli aspetti salienti dell'azione di insegnamento. L'osservazione è focalizzata sulle modalità di conduzione delle attività e delle lezioni, sul sostegno alle motivazioni degli allievi, sulla costruzione di climi positivi e motivanti, sulle modalità di verifica formativa degli apprendimenti.
2. Le sequenze di osservazione sono oggetto di progettazione preventiva e di successivo confronto e rielaborazione con il docente *tutor*. e sono oggetto di specifica relazione del docente neo-assunto. Alle attività di osservazione sono dedicate almeno 12 ore.
3. In relazione al patto di sviluppo professionale di cui all'articolo 5, possono essere programmati, a cura del dirigente scolastico, ulteriori momenti di osservazione in classe con altri docenti.

### Articolo 10

*(Formazione on-line)*

1. La Direzione generale per il personale scolastico, avvalendosi della struttura tecnica dell'INDIRE, coordina le attività per l'aggiornamento della piattaforma digitale che supporta i docenti neoassunti durante tutto il periodo di formazione. La piattaforma è predisposta all'inizio dell'anno scolastico.
2. La formazione on-line del docente neoassunto avrà la durata complessiva di 20 ore, e consisterà nello svolgimento delle seguenti attività:
  - a) analisi e riflessioni sul proprio percorso formativo;
  - b) elaborazione di un proprio portfolio professionale che documenti la progettazione, realizzazione e valutazione delle attività didattiche;
  - c) compilazione di questionari per il monitoraggio delle diverse fasi del percorso formativo;
  - d) libera ricerca di materiali di studio, risorse didattiche, siti dedicati, messi a disposizione durante il percorso formativo.

### Articolo 11

*(Portfolio professionale)*

1. Nel corso del periodo di formazione il docente neo-assunto cura la predisposizione di un proprio portfolio professionale, in formato digitale, che dovrà contenere:
  - a. uno spazio per la descrizione del proprio curriculum professionale;
  - b. l'elaborazione di un bilancio di competenze, all'inizio del percorso formativo;
  - c. la documentazione di fasi significative della progettazione didattica, delle attività didattiche svolte, delle azioni di verifica intraprese;
  - d. la realizzazione di un bilancio conclusivo e la previsione di un piano di sviluppo professionale.
2. Il portfolio professionale assume un preminente significato formativo per la crescita professionale permanente di ogni insegnante.



## *Ministero dell'Istruzione*

### Articolo 12 *(Docente tutor)*

1. All'inizio di ogni anno scolastico il dirigente scolastico, sentito il parere del collegio dei docenti, designa uno o più docenti con il compito di svolgere le funzioni di *tutor* per i docenti neo-assunti in servizio presso l'istituto. Salvo motivata impossibilità nel reperimento di risorse professionali, un docente *tutor* segue al massimo tre docenti neo-assunti.
2. Il docente *tutor* appartiene, nella scuola secondaria di primo e secondo grado, alla medesima classe di concorso dei docenti neo-assunti a lui affidati, ovvero è in possesso della relativa abilitazione. In caso di motivata impossibilità, si procede alla designazione per classe affine ovvero per area disciplinare.
3. Sono criteri prioritari per la designazione dei docenti *tutor* il possesso di uno o più tra i titoli previsti all'allegato A, tabella 1 del decreto del Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca 11 novembre 2011 e il possesso di adeguate competenze culturali, comprovate esperienze didattiche, attitudine a svolgere funzioni di tutoraggio, supervisione professionale.
4. Il docente *tutor* accoglie il neo-assunto nella comunità professionale, favorisce la sua partecipazione ai diversi momenti della vita collegiale della scuola ed esercita ogni utile forma di ascolto, consulenza e collaborazione per migliorare la qualità e l'efficacia dell'insegnamento. La funzione di *tutor* si esplica altresì nella predisposizione di momenti di reciproca osservazione in classe di cui all'articolo 9. La collaborazione può esplicarsi anche nella elaborazione, sperimentazione, validazione di risorse didattiche e unità di apprendimento.
5. All'attività del *tutor* è riconosciuto un compenso economico nell'ambito delle risorse assegnate all'istituzione scolastica con il Fondo per il Miglioramento dell'Offerta Formativa; al *tutor* è riconosciuta, altresì, specifica attestazione dell'attività svolta, inserita nel *curriculum* professionale e che forma parte integrante del fascicolo personale. Il positivo svolgimento dell'attività del *tutor* può essere valorizzato nell'ambito dei criteri di cui all'articolo 1, comma 127, della legge n. 107 del 2015.

### Articolo 13 *(Procedure per la valutazione del periodo di formazione e di prova)*

1. Al termine dell'anno di formazione e prova, nel periodo intercorrente tra il termine delle attività didattiche - compresi gli esami di qualifica e di Stato - e la conclusione dell'anno scolastico, il Comitato per la valutazione dei docenti, di cui all'articolo 11, comma 4 del decreto legislativo n. 297 del 1994, così come modificato dall'articolo 1, comma 129 della legge n. 107 del 13 luglio 2015 (di seguito Comitato) è convocato dal dirigente scolastico per procedere all'espressione del parere sul superamento del periodo di formazione e di prova.
2. Ai fini di cui al comma 1, il docente sostiene un colloquio innanzi al Comitato; il colloquio prende avvio dalla presentazione delle attività di insegnamento e formazione e della relativa documentazione contenuta nel portfolio professionale, consegnato preliminarmente al dirigente scolastico che lo trasmette al Comitato almeno cinque giorni prima della data fissata per il colloquio. L'assenza al colloquio, ove non motivata da impedimenti inderogabili, non preclude l'espressione del parere. Il rinvio del colloquio per impedimenti non derogabili è consentito una sola volta.
3. All'esito del colloquio, il Comitato si riunisce per l'espressione del parere. Il docente *tutor*



## *Ministero dell'Istruzione*

presenta le risultanze emergenti dall'istruttoria compiuta in merito alle attività formative predisposte ed alle esperienze di insegnamento e partecipazione alla vita della scuola del docente neo-assunto. Il dirigente scolastico presenta una relazione per ogni docente comprensiva della documentazione delle attività di formazione, delle forme di *tutoring*, e di ogni altro elemento informativo o evidenza utile all'espressione del parere.

4. Il parere del Comitato è obbligatorio, ma non vincolante per il dirigente scolastico, che può discostarsene con atto motivato.

### Articolo 14

#### *(Valutazione del periodo di formazione e di prova)*

1. Il dirigente scolastico procede alla valutazione del personale docente in periodo di formazione e di prova sulla base dell'istruttoria compiuta, con particolare riferimento a quanto disposto agli articoli 4 e 5, e al parere di cui all'articolo 13. La documentazione è parte integrante del fascicolo personale del docente.
2. In caso di giudizio favorevole sul periodo di formazione e di prova, il dirigente scolastico emette provvedimento motivato di conferma in ruolo per il docente neo-assunto.
3. In caso di giudizio sfavorevole, il dirigente scolastico emette provvedimento motivato di ripetizione del periodo di formazione e di prova. Il provvedimento indicherà altresì gli elementi di criticità emersi ed individuerà le forme di supporto formativo e di verifica del conseguimento degli standard richiesti per la conferma in ruolo.
4. Nel corso del secondo periodo di formazione e di prova è obbligatoriamente disposta una verifica, affidata ad un dirigente tecnico, per l'assunzione di ogni utile elemento di valutazione dell'idoneità del docente. La relazione rilasciata dal dirigente tecnico è parte integrante della documentazione che sarà esaminata in seconda istanza dal Comitato al termine del secondo periodo di prova. La conseguente valutazione potrà prevedere:
  - a. il riconoscimento di adeguatezza delle competenze professionali e la conseguente conferma in ruolo;
  - b. il mancato riconoscimento dell'adeguatezza delle competenze professionali e la conseguente non conferma nel ruolo ai sensi della normativa vigente.
5. Nel caso del manifestarsi di gravi lacune di carattere culturale, metodologico-didattico e relazionale, il dirigente scolastico richiede prontamente apposita visita ispettiva. I provvedimenti di cui al presente articolo sono adottati e comunicati all'interessato, a cura del dirigente scolastico, entro il 31 agosto dell'anno scolastico di riferimento. La mancata conclusione della procedura entro il termine prescritto o il suo erroneo svolgimento possono determinare profili di responsabilità.

### Articolo 15

#### *(Compiti dei diversi soggetti istituzionali)*

1. La Direzione generale per il personale scolastico:
  - a) definisce le linee generali per l'attivazione del piano di formazione dei docenti neo-assunti;
  - b) assegna le risorse necessarie per lo svolgimento del periodo di formazione e prova, sulla base di *standard* di costo;



## *Ministero dell'Istruzione*

- c) pubblica *on-line* un rapporto annuale nazionale sul periodo di formazione e di prova, entro il 30 settembre di ciascun anno.
2. Gli Uffici scolastici regionali coordinano le azioni formative a livello regionale, forniscono strumenti utili allo sviluppo delle attività, svolgono azioni di monitoraggio e verifica della qualità delle iniziative, promuovono attività di documentazione e ricerca. A tal fine viene costituito un apposito *staff* regionale che usufruisce di una quota di risorse finanziarie nell'ambito del fondo assegnato ad ogni regione per le azioni formative.
3. L'INDIRE assicura, all'avvio di ciascun anno scolastico, la predisposizione e la gestione delle risorse digitali e dei supporti telematici per la realizzazione della formazione on line dei docenti neo-assunti.
4. Gli Uffici scolastici regionali, anche attraverso gli uffici di ambito territoriale, progettano e gestiscono le iniziative formative a livello territoriale, assicurandone la rispondenza ai bisogni formativi dei docenti, avvalendosi anche dell'attività di scuole polo, appositamente individuate secondo le linee generali di cui al comma 1 lettera a).
5. I dirigenti scolastici delle istituzioni in cui prestano servizio i docenti neo-assunti organizzano le attività di accoglienza, formazione, tutoraggio, supervisione professionale, avvalendosi della collaborazione dei docenti *tutor* e svolgono le attività per la valutazione del periodo di prova, secondo le procedure di cui al presente decreto, oltre a visitare le classi dei docenti neo-assunti almeno una volta nel corso del periodo di formazione e di prova.

### Articolo 16 (Norma di rinvio)

1. Per quanto non previsto dal presente decreto, si applicano le disposizioni di cui al decreto ministeriale 27 ottobre 2015, n. 850.

Il presente decreto è trasmesso ai competenti organi di controllo.

IL MINISTRO  
*Prof. Patrizio Bianchi*